

QUADRO GENERALE

Il duplicato della patente è soggetto a procedure diverse a seconda che sia richiesto a seguito di:

•**smarrimento, sottrazione o distruzione**. In tal caso, il titolare deve presentare entro **quarantotto ore** denuncia agli organi di polizia, compilando l'apposito modulo. Gli organi di polizia si collegano telematicamente all'anagrafe nazionale degli abilitati (ANA) presso il CED "Motorizzazione". Se dall'interrogazione:

-**risultano** i dati della patente: viene rilasciato un permesso provvisorio di guida valido fino al momento della consegna del nuovo documento di patente (7) e il denunciante viene informato che il duplicato della patente sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura **dell'Ufficio centrale operativo (UCO)** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida;

-**non risultano** i dati della patente o se la patente da duplicare è **scaduta di validità**: l'autorità che ha ricevuto la denuncia non ritira le foto e restituisce al denunciante solo una copia della dichiarazione che vale come permesso di guida limitato e lo invita a recarsi all'UMC per il prosieguo della pratica;

•**deterioramento o distruzione parziale** (alcuni dati siano mancanti o illeggibili). Al rilascio del duplicato di patente deteriorata o con dati illeggibili provvedono gli UMC, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda;

•**conferma di validità della patente**. Il duplicato recherà l'indicazione del nuovo termine di validità della patente e sarà trasmesso per posta al titolare a cura dell'Ufficio centrale operativo (UCO). Ricevuto il duplicato, il titolare dovrà distruggere la patente scaduta di validità. Per l'operatività di tale nuova procedura è necessaria l'emanazione di DM applicativo;

•**declassamento o riduzione della validità temporale della patente a seguito visita della CML**.

Si fa rinvio ad altre parti per i duplicati della CQC e del CAP.

Procedura particolare è prevista nel caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento di CIGC (certificato di idoneità alla guida del ciclomotore) conseguito prima del 19.1.2013.

Nell'ipotesi di giacenza del duplicato da oltre tre mesi, gli UMC dovranno invitare gli interessati a ritirare il documento: in caso di mancato ritiro, dopo sei mesi dalla scadenza di validità della patente, provvederanno alla sua distruzione, annotando l'annullamento nel sistema informatico. Qualora l'interessato chiedesse di ritirare il documento già distrutto, si dovrà emettere un nuovo duplicato (20).

DUPLICATO PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento di guida, il titolare deve presentare denuncia ad uno degli organi di polizia entro **quarantotto ore**, avendo con sé:

- un documento di riconoscimento,
- due fotografie formato tessera su fondo bianco, uguali e di data recente.

L'organo di polizia che riceve la denuncia compila l'apposito modulo in triplice copia e consegna al dichiarante la prima che, qualora la patente sia in corso di validità, vale come permesso provvisorio di guida, valido fino alla consegna del duplicato della patente. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio la patente indicata nella denuncia non è più valida: se il denunciante ne rientra in possesso, deve distruggerla.

La procedura di rilascio del duplicato per smarrimento, sottrazione o furto, è di competenza:

- in via generale dell'Ufficio centrale operativo (UCO)** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede altresì a spedire il nuovo documento direttamente all'indirizzo del denunciante;
- in alcuni casi residuali e quantitativamente sempre meno significativi, degli **UMC**.

Rilascio del duplicato da parte dell'UCO

Presupposto perché l'UCO possa direttamente predisporre e spedire il duplicato all'interessato è che sia possibile estrarre i dati della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

A tal fine, ricevuta la denuncia di smarrimento, furto o distruzione della patente, gli organi di polizia devono collegarsi con il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Se l'interrogazione, effettuata attraverso la maschera INFO, dà esito positivo, il denunciante viene informato che il duplicato della patente sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura dell'UCO.

L'autorità che ha ricevuto la denuncia:

- verifica che il modulo sia stato compilato dal denunciante in triplice copia e che i dati trascritti corrispondano a quelli indicati sul documento esibito;
- verifica che le due fotografie allegate corrispondano ai tratti somatici del denunciante, non riportino timbri o diciture ed abbiano le dimensioni previste per essere incollate (e non fissate con spilli o graffette) negli appositi riquadri di due delle tre copie del modulo;
- depenna nel modulo le parole "*per novanta giorni decorrenti dalla data odierna*" oppure
- consegna al denunciante, quale permesso provvisorio di guida, il modulo privo di fotografia;

•spedisce entro **sette giorni** il modulo, completo di fotografia, all'ufficio centrale operativo (UCO) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Casella postale aperta, 00162 Roma Nomentano;

•trattiene agli atti, quale copia di riserva, il secondo modulo completo di fotografia.

Alla consegna del documento saranno pagate al postino le spese dell'operazione, pari a 5,16 euro, oltre alle spese postali. Se entro **quarantacinque giorni** dalla data del permesso provvisorio non avesse ricevuto il duplicato, l'interessato dovrà informarsi sullo stato del procedimento, contattando il numero verde dell'UCO 800.23.23.23.

Qualora il duplicato emesso dall'UCO contenga errori sui dati oppure sia tecnicamente difettoso (foto stampata male, dati poco leggibili, laminazione non uniforme) l'interessato dovrà rivolgersi ad un UMC, che rilascerà, senza spese a carico dell'utente, un **duplicato d'ufficio**, dopo aver verificato che il numero della patente sia composto dalla sigla U1, da un numero non inferiore a 5000000 e dal codice di controllo (CIN).

Rilascio del duplicato da parte dell'UMC

L'autorità di polizia invita il denunciante a presentare domanda di duplicato all'UMC:

•se non è stato possibile estrarre i dati della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In tal caso l'autorità che ha ricevuto la denuncia:

-verifica che il denunciante abbia compilato il modulo in una sola copia e che i dati riportati corrispondano a quelli indicati nel documento di riconoscimento;

-non ritira le due fotografie, che dovranno essere poi allegate alla domanda di duplicato;

-se la patente da duplicare è in corso di validità, consegna al denunciante il modulo, privo di fotografia, quale permesso provvisorio di guida, dopo avervi depennato il punto 2 delle avvertenze nonché le parole "*ovvero fino al ricevimento del duplicato*" e "*la cui fotografia è stata autenticata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento*";

•se la patente da duplicare è scaduta di validità.

L'UCO invita il denunciante a presentare domanda di duplicato all'UMC:

•se la verifica dell'impossibilità di estrarre i dati del duplicato dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è stata effettuata direttamente dall'UCO, a seguito di errore commesso dall'autorità competente a ricevere la denuncia, cui è demandato il controllo della situazione d'archivio;

•se il duplicato della patente, regolarmente emesso dall'UCO, è stato successivamente annullato per mancata consegna all'interessato.

DUPLICATO PER DETERIORAMENTO

Al rilascio del duplicato di patente deteriorata con dati illeggibili provvedono gli UMC, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La patente di cui si chiede il duplicato non deve essere ritirata e acquisita agli atti, ma va restituita al richiedente, che dovrà consegnarla in occasione del ritiro del duplicato: non deve pertanto essere rilasciato il permesso provvisorio di guida

Al deterioramento è assimilata la distruzione parziale della patente nella quale alcuni dati siano mancanti o non leggibili. In questo caso l'interessato dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante i dati non identificabili sulla patente, sia anagrafici sia relativi al numero e alla data di rilascio.

In tutti i casi in cui si debba procedere alla emissione del duplicato del documento, l'UMC provvede alla stampa del nuovo documento che avrà un nuovo numero, ma riporterà anche quello della patente sostituita.

Resta comunque salva la facoltà degli organi di polizia stradale, ai quali in sede di controllo vengano presentati documenti illeggibili, deteriorati o con foto in cui il soggetto non sia riconoscibile, di ritirare il documento per trasmetterlo all'UMC competente per residenza del conducente, in quanto una patente deteriorata non è più nello stato materiale di assolvere non solo alla funzione di certificazione della titolarità dell'abilitazione, ma neanche alla funzione di identificazione personale del conducente.

DUPLICATO DI PATENTE RILASCIATA DA UNO STATO UE

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea sono equiparate a quelle italiane. Ne consegue che il titolare di una patente UE, che, a prescindere dalla cittadinanza, abbia la residenza normale in Italia, può chiederne il duplicato in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione.

La denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione deve essere presentata alle competenti autorità italiane.

Non è possibile rilasciare il duplicato di una patente comunitaria che derivi da conversione di un'altra patente extracomunitaria che l'Italia non riconosce ai fini della conversione.

Si configurano due ipotesi, a seconda che sia stata effettuata o meno la procedura di riconoscimento della patente comunitaria:

•**patente comunitaria registrata in Italia**: i tempi di rilascio del duplicato sono più rapidi perché è richiesta la stessa documentazione e si applica la stessa procedura prevista per le patenti italiane, fatta salva la possibilità di richiedere un attestato, in caso di dubbio, alle competenti autorità dello Stato membro per verificare la regolarità del documento;

•**patente comunitaria non registrata in Italia**: l'ufficio dovrà richiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio nazionale, un'attestazione dell'autorità estera che ha rilasciato la patente da duplicare (con relativa traduzione, se necessaria) in cui siano indicati tutti i dati della patente, la validità con l'eventuale data di scadenza e l'assenza di provvedimenti sanzionatori. In questo caso non può essere rilasciato il permesso provvisorio di guida.

La scadenza del duplicato va stabilita facendo riferimento alla data di acquisizione della residenza in Italia, che può anche essere autocertificata, e non alla data di conseguimento della patente estera.

Gli UMC devono dare comunicazione dell'avvenuta duplicazione all'autorità dello Stato membro che aveva rilasciato la patente originaria.

DUPLICATO DI PATENTE DI CITTADINO ITALIANO ISCRITTO ALL'AIRE

I connazionali residenti all'estero, iscritti all'AIRE, possono ottenere il duplicato della patente italiana smarrita, sottratta o deteriorata. Si configurano due ipotesi, a seconda che la richiesta del duplicato sia effettuata da connazionale residente in uno Stato UE o in uno Stato extra UE:

•**cittadino italiano residente in uno Stato UE**: il duplicato deve essere rilasciato dall'autorità dello Stato in cui il titolare della patente risiede;

•**cittadino italiano residente in uno Stato extra UE ed iscritto all'AIRE**: gli UMC rilasciano il duplicato secondo la normale procedura, modificata come segue:

-in luogo della certificazione della residenza, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, che attesti l'iscrizione nel registro AIRE ed indichi il comune italiano in cui si trova tale registro;

-nel caso di smarrimento o furto della patente italiana all'estero, la denuncia deve essere sempre presentata alle competenti autorità italiane;

-nella patente, nel campo "RESIDENZA", va indicato il comune presso cui è tenuto il registro AIRE in cui è iscritto il titolare; nel campo "VIA" si deve riportare la dizione "ISCRITTO AIRE".

DUPLICATO PATENTE PER DECLASSAMENTO E RICLASSIFICAZIONE

S'intende per:

•**declassamento** della patente il passaggio da una categoria superiore ad una categoria inferiore (es. dalla D alla C; dalla DE alla CE);

•**riclassificazione** la fase successiva al declassamento, quando cioè viene assegnata una nuova categoria di patente; tale termine può tuttavia ricomprendere anche la fase del declassamento.

Si ha invece **riduzione** del **periodo di validità** quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello ordinario previsto dal CDS per una determinata categoria.

I motivi che portano al declassamento della patente di guida si possono sinteticamente ricondurre ai seguenti:

•**riduzione** del livello dei requisiti (psicofisici, di età, d'idoneità) necessari per la patente posseduta ma sufficienti per una categoria inferiore:

-requisiti di età: superamento dei limiti per la categoria D, DE,

-requisiti psicofisici: a seguito di incidente stradale e in particolare in occasione di revisione patente,

-requisiti di idoneità alla guida: in particolare in occasione di revisione patente per categorie C, D, E o per rinuncia dello stesso titolare, non più interessato a sostenere l'esame di revisione con veicoli industriali;

•casi particolari previsti da disposizioni di legge o in applicazione di esse.

Il declassamento avviene a seguito di **prova pratica di guida** in caso di richiesta di patente speciale:

•da parte di titolare di patente normale,

•con prescrizioni o adattamenti del veicolo diversi da quelli già in uso da parte del titolare di patente speciale.

In ogni caso di declassamento o riclassificazione della patente o di riduzione del periodo di validità è necessario procedere al duplicato della patente stessa.

Allo scopo di consentire al richiedente di continuare a circolare in attesa del duplicato, all'atto dell'accettazione della domanda, può essere rilasciato un estratto della patente.